



Ministero dell'Istruzione



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FALCONE-BORSELLINO"

Via Cassala, 15 - 70132 - BARI - tel. 080 5741819

cod. fisc.: 80006360723 - cod. mecc.: BAIC80600P - sito web: www.falcone-borsellino-ba.edu.it

e-mail: baic80600p@istruzione.it - baic80600p@pec.istruzione.it

Circolare N° 149

Bari, 31/03/2022

I.C.S. "FALCONE-BORSELLINO" - BARI
Prot. 0005038 del 31/03/2022
I-1 (Uscita)

*Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie degli alunni
dell'I.C. "Falcone-Borsellino"
Loro Sedi*

OGGETTO: Nuove regole per la gestione dei casi di positività e per la prevenzione della diffusione del Sars-Cov-2 dal 1 aprile 2022, D.L. 24 marzo 2022 n. 24

Si comunica che a partire dal 1 aprile 2022, entrano in vigore nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività e per la prevenzione della diffusione del virus. **Il Decreto Legge 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"** prescrive quanto segue:

- è obbligatorio per gli alunni e per tutto il personale l'uso della mascherina chirurgica, o di maggiore protezione, durante la permanenza nei locali scolastici;
- non sussiste obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica durante lo svolgimento delle attività sportive, garantendo il distanziamento di almeno un metro;
è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno un metro, salvo quando le condizioni logistiche e strutturali non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere e permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione Sars-Cov-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è obbligatorio, fino al 30 aprile 2022, l'uso di mascherina FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, compreso il trasporto scolastico, e per la fruizione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e all'aperto;
- sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, applicando i protocolli di sicurezza previsti dalle strutture ospitanti.

GESTIONE CASI DI POSITIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e, per i docenti e per gli studenti, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Gli studenti in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica presente sul sito scolastico, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La segreteria provvederà a comunicare ai docenti delle classi l'attivazione della DDI.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo. In tal caso, la famiglia deve inviare via mail nuova richiesta di didattica digitale integrata.

CONTATTI STRETTI

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali **non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza** per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute. Il regime dell'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1 , fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Le famiglie segnalano il caso, indicando il giorno del contatto con il caso positivo, inviando una mail alla segreteria . I docenti di classe provvederanno a vigilare sull'utilizzo della mascherina FFP2 per

10 giorni.

RIAMMISSIONE IN PRESENZA

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell'art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2. Il test va inviato via mail per il rientro a scuola .

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Fiorenza UNCINO*

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs
n. 39/1993